

sentenza
27 luglio 2007
n. 5445

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi n. 339 del 2002 e n. 95 del 2005 proposti da
LONGONI Mauro e GHIRONI Matilde

rappresentati e difesi dagli avv.ti Ercole Romano e M. Alessandra Bazzani,
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Cornaggia 10

c o n t r o

ANAS - Ente Nazionale per le Strade s.p.a. (in entrambi i ricorsi), nonché
(nel ricorso n. 95/05) **PREFETTO** della Provincia di Milano - Ufficio terri-
toriale del Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Milano, presso la quale sono per legge domiciliati in Milano, via
Freguglia 1

nei confronti di

TORNO INTERNAZIONALE s.p.a., in proprio e quale capogruppo
dell'a.t.i. "Torno-Cariboni-Ines", rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
ed Enrico Canzi, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in
Milano, Corso Sempione 15/A

per

[ricorso n. 339/02]

la condanna

dell'Ente espropriante al risarcimento del danno conseguente
all'occupazione usurpativa e/o espropriativa di terreni di proprietà finalizza-
ta all'esecuzione di opere stradali

[ricorso n. 95/05]

l'annullamento

dei seguenti atti, relativi all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e am-
pliamento lungo la S.S. n. 36 "del Lago di Como e dello Spluga", Tronco
Monza-Lecco (ex Nuova Valassina), con eliminazione degli incroci a raso
nel tratto Monza-Suello, 2° lotto Desio-Giussano:

- decreto 6 maggio 2004 del Prefetto di Milano (prot. n. 590/Uff. Espropr.),
recante esproprio dell'area censita in catasto col mappale n. 20/b fg. 29;

- decreto 26 aprile 2001 (prot. n. 9589 - MI 629/751), con cui
l'Amministratore dell'Ente Nazionale Strade (Direzione generale - Settore
1) ha nuovamente approvato, agli effetti della dichiarazione di pubblica uti-
lità, il progetto in data 15.12.1989 n. 8513 e la perizia suppletiva 8.11.1994
n. 10588;

- decreto 28 febbraio 1996 n. 574 con cui lo stesso Amministratore ha ap-
provato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, la perizia di va-
riante tecnica e suppletiva 8.11.1994 n. 10588 redatta dal Compartimento
della viabilità di Milano, per la realizzazione di uno svincolo;

Visto il ricorso n. 339/02, notificato il 16 e il 19, depositato il 31 gennaio
2002;

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

nn.
339/02
095/05
reg. ric.

Visto il ricorso n. 95/05, notificato il 3 e depositato il 20 gennaio 2005, con motivi aggiunti notificati il 28 aprile e depositati il 4 maggio 2005;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anas e del Prefetto di Milano, nonché della Torno Internazionale s.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 giugno 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Bazzani e l'avv. Pietro Canzi;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe (n. 339/02) i ricorrenti espongono di essere l'uno (Mauro Longoni) comproprietario al 50% (la restante quota del 50%, di proprietà di Mario Longoni, è stata ceduta all'Anas), l'altra (Ghironi) usufruttuaria di terreni censiti in catasto ai mappali 20 e 22 del foglio 29. In un primo tempo detti terreni vennero occupati per mq 2.570, in forza di decreto di occupazione d'urgenza 21.1.1991 n. 825 del Prefetto di Milano, emesso - previa dichiarazione di pubblica utilità (d.m. 9.8.1990 n. 2382 del Ministero dei lavori pubblici) - per l'esecuzione del 1° lotto dei lavori di riqualificazione della strada statale n. 36 "del lago di Como e dello Spluga" (tratto Monza-Desio).

Successivamente, nell'ambito di un nuovo procedimento ablativo, finalizzato all'esecuzione di un 2° lotto di lavori, venne occupato lo stesso compendio immobiliare per una maggior porzione (mq 2.650), lievemente superiore a quella precedentemente occupata [la difesa dei ricorrenti ha rettificato in tal senso, in udienza, l'indicazione erronea contenuta nel ricorso, che faceva riferimento (pag. 2) ad una estensione molto maggiore (mq 22.833)].

Gli atti del (secondo) procedimento ablativo sono stati caducati in sede giurisdizionale, avendo il Consiglio di Stato annullato (sentenza 24 febbraio 2000 n. 1016, Sez. IV), per violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, il decreto 28 luglio 1993 n. 3990 della direzione generale Anas (approvazione del progetto dei lavori di riqualificazione della S.S. n. 36, 2° lotto), il decreto di occupazione d'urgenza del Prefetto di Milano 14 settembre 1993 n. 4457/Div.1^a e l'avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza in data 27 settembre 1993.

Su tali premesse i ricorrenti, ravvisando nella vicenda un'ipotesi di occupazione usurpativa e/o acquisitiva, hanno chiesto la condanna dell'Ente espropriante al risarcimento del danno (con interessi legali e rivalutazione monetaria), previa consulenza tecnica d'ufficio, ovvero la fissazione dei criteri in base ai quali l'Ente dovrebbe proporre il pagamento di un importo congruo.

2. Con il secondo ricorso (n. 95/05), integrato da motivi aggiunti, gli interessati hanno impugnato il decreto 6 maggio 2004 (n. 590/Uff.espr.) del Prefetto di Milano, avente ad oggetto l'esproprio, per lavori di riqualificazione e ampliamento della S.S. n. 36 - 2° lotto, del mappale 20/b (fg. 29) per mq. 430; hanno impugnato inoltre gli atti presupposti ivi menzionati, e cioè due decreti emessi dall'Amministratore dell'Ente Nazionale Strade: il primo (decreto 28 febbraio 1996 n. 574, MI 629/751), approva, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, la perizia di variante tecnica e suppletiva 8.11.1994, e fissa i termini per i lavori e gli espropri; il secondo (decreto 26 aprile 2001 n. 9589-MI 629/751) riapprova, agli stessi effetti, sia l'originario progetto (risalente al 1989), sia la perizia suppletiva 1994 (ap-

provata con decreto 28.2.1996), fissando nuovi termini iniziali e finali per i lavori e le espropriazioni.

Secondo i ricorrenti il decreto di esproprio sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

- perché ha ad oggetto un immobile occupato e irreversibilmente trasformato in base ad atti (dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d'urgenza) annullati dal giudice amministrativo (primo e secondo motivo);
- perché fa esplicito richiamo, quali atti presupposti, al decreto Anas 28 luglio 1993 n. 3990 (annullato dal Consiglio di Stato) e a due ulteriori decreti dell'Amministratore dell'Ente (decreto 28 febbraio 1996 n. 574 e decreto 26 aprile 2001 n. 9589), anch'essi meritevoli di annullamento, sia per vizio procedimentale (omessa comunicazione di avvio del procedimento), sia per difetto di motivazione (in quanto la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, se di questo si tratta, deve dipendere da difficoltà obiettive, frapposte al compimento di atti espropriativi, non dipendenti dall'ente espropriante) (terzo e quarto motivo).

Ulteriori censure vengono rivolte ai predetti decreti 28 febbraio 1996 n. 574 e 26 aprile 2001 n. 9589 con i motivi aggiunti, volti a denunciare: l'illegittimità del decreto 28 febbraio 1996 n. 574 (approvazione perizia di variante) per incertezza sull'oggetto e sulla sua riferibilità al fondo dei ricorrenti (primo motivo); l'inadeguatezza della motivazione sottesa al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità effettuata, ad opere ultimate, con il decreto 26 aprile 2001 n. 9589 (secondo motivo); il mancato coordinamento del termine per il compimento degli espropri (fissato coi decreti 28.2.1996 e 26.4.2001 a 1800 e 1100 giorni dalle rispettive date) rispetto alla scadenza della occupazione d'urgenza (fissata dal decreto 14.9.93 n. 4457 al 28.6.98) (terzo motivo); la soluzione di continuità tra decreti dichiaranti la pubblica utilità e il provvedimento di esproprio 6.5.2004, il quale risulta tardivo rispetto ad entrambi i limiti temporali (1.2.2001 e 30.4.04) previsti dai predetti decreti.

Resistono ai ricorsi l'Anas e la Prefettura (nel secondo, r.g. 95/2005, con atto di mera forma); resiste anche la Torno, che controdeduce nel merito eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

Non è stata adempiuta dall'Anas l'istruttoria disposta dalla Sezione (ordinanza 1 marzo 2007 n. 13) per acquisire documentazione correlata ai menzionati decreti 28 febbraio 1996 n. 574 e 26 aprile 2001 n. 9589.

3. Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.

In punto di fatto, devono ritenersi estranei alla vertenza, come dichiarato dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione orale (cfr. verbale d'udienza), i terreni censiti in catasto col mappale 5 (foglio 29-32) e 25 (foglio 15), menzionati (nel ricorso n. 339/02, pag. 2) quali terreni di proprietà esclusiva di Mauro Longoni occupati (per mq 1195) in forza del decreto 21.1.1991 n. 825 del Prefetto di Milano (il quale riguarda in effetti i soli mappali 20 e 22 del foglio 29).

In punto di legittimazione processuale, va esclusa la legittimazione passiva della Torno, posto che quest'ultima - come statuito dalla Corte d'appello di Milano (Sez. 1^a civile) nella causa di opposizione ad indennità di esproprio e di occupazione che ha tratto origine dalla stessa vicenda (sentenza 30 marzo 2007 n. 965, prodotta in udienza) - risulta avere agito, quale mandataria dell'ATI Torno-Cariboni-Ines, "in nome e per conto di Anas", sia in sede di

occupazione (decreti prefettizi 21.1.1991 e 14.9.1993), sia in sede di comunicazione del decreto di esproprio (emesso a favore di Anas), sia in ogni altra manifestazione dei suoi rapporti con i ricorrenti.

Come osservato nella citata sentenza, la mera attribuzione ad un soggetto dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico delegante, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee non è sufficiente a configurare una concessione traslativa dell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente, in quanto, in osservanza del principio di legalità, occorre a tal fine che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano espressamente previsti dalla legge, non essendo consentito alla P.A. disporre a sua discrezione, sottraendosi alle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce (Cass. 1^a, 12.1.06 n. 464).

Ne consegue, per un verso, che all'Anas vanno imputati gli effetti giuridici degli atti compiuti da Torno, e per altro verso che l'Anas non resta esentata, per il fatto di avere conferito il potere di rappresentanza, dalla responsabilità derivante da atti ablatori illegittimi, ovvero dal mancato compimento nei termini delle relative procedure.

4. In punto di giurisdizione, l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Anas e di Torno Internazionale è priva di fondamento.

La domanda risarcitoria proposta con il primo ricorso appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto, per una parte, è correlata e consequenziale all'annullamento giurisdizionale (decisione 24.2.2000 n. 1016 del Consiglio di Stato, Sez. IV) degli atti della procedura sulla cui base è avvenuta l'ablazione del bene (cfr., sul tema, Corte cost. 6.7.2004 n. 204 e 11.5.06 n. 191; Cons. Stato Ad. plen. 9.2.06 n. 2, 16.11.2005 n. 9, 30.8.05 n. 4); e per altra parte – quella relativa alla prima occupazione, basata sul decreto prefettizio 21.1.1991 n. 825, non seguito da esproprio – è riconducibile ad un comportamento dell'Amministrazione (Anas) comunque collegato all'esercizio della funzione pubblica (cfr., sul tema, Cons. Stato IV 27.6.07 n. 3752, 21.5.07 n. 2582; Ad. plen. 26.3.03 n. 4; Cons. giust. amm., ord.za 2.3.07 n. 75).

Analoghe considerazioni si attagliano alla domanda risarcitoria che è stata proposta - col secondo ricorso - congiuntamente alla richiesta di annullamento degli atti relativi al procedimento ablatorio culminato nel decreto di esproprio 6 maggio 2004.

Anche gli atti di tale procedimento devono essere invero annullati in quanto illegittimi, e pertanto inidonei a legittimare l'ablazione dell'area.

Il decreto di esproprio 6 maggio 2004 n. 590 è illegittimo perché:

- è stato emanato dopo la scadenza del termine fissato all'uopo dal decreto 26 aprile 2001, con cui l'Amministratore dell'Ente Nazionale Strade ha riapprovato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 15.12.1989 n. 8513 e la perizia suppletiva 8.11.1994 n. 10588, fissando nuovi termini di inizio e fine lavori ed espropri (il termine per le espropriazioni, stabilito in 1100 giorni dalla data del decreto, scadeva il 30 aprile 2004);

- assume a propri presupposti atti illegittimi, in quanto:

- (a) il decreto aziendale 28 luglio 1993 n. 3990 è stato annullato dal Consiglio di Stato (sent. 1016/00 cit.);

(b) il decreto 28 febbraio 1996 n. 574 (con cui l'Amministratore dell'Ente Nazionale Strade ha approvato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza, la perizia di variante tecnica e suppletiva 8.11.1994 n. 10588 redatta dal Compartimento della viabilità di Milano, per la realizzazione di uno svincolo) e il decreto 26 aprile 2001 (con cui lo stesso Amministratore ha nuovamente approvato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 15.12.1989 n. 8513 e la perizia suppletiva 8.11.1994 n. 10588) sono viziati dalla violazione delle garanzie partecipative (omessa comunicazione di avvio del procedimento), e cioè per la stessa ragione (preclusa partecipazione degli interessati) che la sentenza n. 1016/00 del Consiglio di Stato ha posto a base dell'annullamento del pregresso procedimento ablatorio;

c) il decreto 26 aprile 2001 è inoltre illegittimo sia perché a sua volta fa riferimento un atto (decreto aziendale 28.7.1993 n. 3990) annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sent. 1016/00 cit.), sia per insufficienza della motivazione, in quanto il generico riferimento a "motivi di forza maggiore connessi con situazioni tecniche inerenti la concreta realizzazione delle previsioni progettuali [che] non hanno reso possibile completare le procedure espropriative nei termini previsti" non è idoneo a giustificare il ritardo nel compimento della procedura espropriativa relativamente al compendio dei ricorrenti, per il quale l'indennità provvisoria era stata offerta nel 1999 e depositata nel 2000 (cfr. decreto di esproprio).

E' peraltro decisivo il rilievo che tanto la (rinnovata) dichiarazione di pubblica utilità del 2001 quanto il decreto di esproprio del 2004 hanno ad oggetto un immobile già occupato e irreversibilmente trasformato sulla base di atti illegittimi, e dunque incidono su uno stato di fatto in cui l'acquisizione del bene in capo alla P.A. non potrebbe avvenire che tramite l'istituto di cui all'art. 43 del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 (c.d. acquisizione sanante), rimedio che l'Anas non risulta avere esperito.

In conclusione, il ricorso n. 339/02 va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

5. L'occupazione *sine titulo* derivante dalla caducazione delle procedure ablativo-occupative – occupazione del resto non confutata dall'Anas, che neppure ha adempiuto all'ordinanza istruttoria 1 marzo 2007 n. 13, il che accredita, ex art. 116 c.p.c., la versione dei fatti prospettata in ricorso – apre la strada alla tutela risarcitoria, che i ricorrenti chiedono in entrambi i ricorsi.

Va sottolineato in proposito che essi non chiedono la condanna alla restituzione del bene (restituzione inevitabile in assenza dell'atto di acquisizione ex art. 43 T.U. n. 327/01: cfr. Cons. Stato Ad. plen. 29.4.05 n. 2), bensì il risarcimento del danno per equivalente, previa c.t.u. volta anche a verificare gli elementi di fatto necessari alla stima del valore dell'area (esatta estensione dei sedimi occupati in relazione alla sequenza dei provvedimenti di occupazione e dichiarazione di p.u.).

Dal canto suo l'Anas, nel ricorso n. 339/02, in subordine all'eccezione di giurisdizione, si è limitata a chiedere (memoria 24.1.2007), che la quantificazione della domanda risarcitoria sia rimessa alla valutazione di un consulente tecnico d'ufficio, sulla base dei criteri di cui all'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, senza tuttavia né argomentare in ordine ai criteri da applicare ai fini della liquidazione del danno, né avanzare l'esplicita richiesta – prevista dall'art.

43, terzo comma, del d.p.r. n. 327 del 2001 (T.U. espropri) – di “condanna al risarcimento del danno, *con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo*”.

5. Ora, l’art. 43 del testo unico - che prevede come unica alternativa alla restituzione del bene l’atto di acquisizione accompagnato dal risarcimento del danno - è applicabile anche nel caso in esame, in cui l’occupazione e la trasformazione dell’area risalgono agli anni ’90, posto che esso si riferisce a tutti i casi di occupazioni *sine titulo*, anche a quelle già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico (30 giugno 2003).

Non può invocarsi in contrario l’art. 57 dello stesso testo unico, perché quest’ultimo, riferendosi ai «procedimenti in corso», ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi “fisiologiche” del procedimento, senza limitare, neanche per implicito, l’ambito di applicazione dell’art. 43, che, operando in situazioni “patologiche”, è opposto a quello delle norme che riguardano i «procedimenti in corso» (per la scadenza del termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio, o per l’annullamento di un atto del procedimento ablatorio).

In altri termini (cfr. Cons. Stato IV, sent. 2582/07 cit.), l’atto di acquisizione – in quanto emesso *ab externo* del procedimento espropriativo – non rientra nell’ambito di operatività della normativa transitoria di cui all’art. 57.

E poiché l’art. 43 ricomprende le ipotesi di occupazione tanto acquisitiva, quanto usurpativa (anzi, secondo la tesi prevalente, implica il superamento della distinzione tra queste due figure: cfr. TAR Milano 2^a, n. 986/06), è superfluo disquisire se nella fattispecie ricorrano gli estremi dell’una o dell’altra figura.

6. La domanda di risarcimento del danno va pertanto accolta.

Poiché tuttavia il *quantum* (sul quale le parti non hanno formulato difese approfondite) dipende anche dalle determinazioni che l’Anas dovrà assumere in conseguenza dell’annullamento disposto con la presente sentenza, la Sezione ritiene preferibile rinviare la consulenza tecnica d’ufficio all’eventuale giudizio di ottemperanza, e per il momento, accogliendo una delle domande alternativamente proposte dai ricorrenti, enunciare, ex art. 35 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, i criteri cui l’Anas dovrà attenersi nel prosieguo della vertenza, fissando a tal fine i seguenti principi:

a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione, se anteriore), l’Anas e i ricorrenti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita all’Anas e ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso, da determinarsi in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri;

b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine indicato, l’Anas - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell’area a suo tempo occupata, ovvero l’acquisizione di questa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico;

b.1) nel caso di restituzione dell’area, l’Anas sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione legittimo, o dalla

data di immissione in possesso in base a decreto di occupazione illegittimo, sino alla data di effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori;

b.2) nel caso di acquisizione ex art. 43, l'Anas sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo di utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, oltre agli interessi moratori. Al riguardo, poiché le parti non hanno chiarito - nel corso del presente giudizio - gli elementi che concorrono alla stima del bene ex art. 43, comma 6, del testo unico, per la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell'atto ex art. 43) l'Anas dovrà attenersi ai criteri legali, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente, nonché della destinazione urbanistica dell'area in questione.

Qualora l'Anas e i ricorrenti non concludano alcun accordo e l'Anas neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, i ricorrenti potranno chiedere al T.A.R. l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali (nomina di un commissario *ad acta*, c.t.u., ecc.), salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.

7. Per le ragioni che precedono, estromessa dal giudizio la Società Torno Internazionale, i ricorsi vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati col ricorso n. 95/2005, con la condanna generica dell'Anas al risarcimento del danno causato ai ricorrenti con l'occupazione (divenuta *sine titulo*) dell'area, e con le ulteriori statuizioni di cui al punto 6.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'Anas nella misura indicata in dispositivo, restando compensate le spese rispetto alla Società estromessa e all'Ufficio territoriale del governo.

Poiché esulano dalla cognizione di questo giudice, restano ovviamente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (dinanzi al quale risulta già pendente la relativa vertenza) le domande volte al pagamento di indennità di occupazione relativamente al periodo coperto da occupazione legittima (qual è quella disposta con il decreto 21.1.1991 n. 825, non contestato).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, riuniti i ricorsi in epigrafe:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Torno Internazionale s.p.a.;
- accoglie il ricorso n. 95/05 e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
- accoglie i ricorsi n. 339/02 e n. 95/05 e per l'effetto condanna l'Anas al risarcimento del danno, con i criteri e le modalità precisati in motivazione;
- condanna l'Anas al pagamento in favore dei ricorrenti di € 5.000 (Euro cinquemila) per spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA; compensa le spese rispetto alle altre parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Pietro	De Berardinis	referendario
L'estensore		Il presidente